



Comunità Montana di Valle Camonica

DETERMINAZIONE

TECNICO, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

NUMERO GENERALE	712
DATA	17/12/2025

OGGETTO :

DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANALISI CHIMICA DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO, RIMOZIONE, CARICAMENTO E TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALE RINVENUTO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE CAMONICA. CIG: B9A6591921.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- con deliberazione assembleare n. 25 in data 16/12/2024, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) relativo al triennio 2025/2027;
- con deliberazione assembleare n. 26 in data 16/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027;
- con Decreto del Presidente n. 18/2024 in data 30/12/2024 prot. 14644, sono stati individuati i Responsabili di Servizio per l'anno 2025 integrato con decreto del Presidente n. 5/2025 in data 26/02/2025 prot. 2436 di nomina del responsabile del servizio agricoltura;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 250 in data 30/12/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)
- con Convenzione in data 30.04.2012 la cui scadenza è stata prorogata al 30.04.2032 con deliberazione dell'Assemblea n. 33 del 27.12.2021, è stata approvata la Gestione in forma associata e coordinata di funzioni e servizi tra la Comunità Montana ed il Consorzio Comuni BIM di Valle Camonica;

VISTA la deliberazione assembleare n. 05 in data 28/04/2025 di approvazione del Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la deliberazione assembleare n. 6 in data 28/04/2025 di approvazione della variazione al bilancio di previsione 2025/2027;

CONSIDERATO che vi è la necessità di procedere alla rimozione e smaltimento di materiale rinvenuto presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica, in seguito ai lavori di rifacimento della scala in prossimità dell'accesso all'ex centrale termica posta al piano interrato;

AL FINE di ottenere una quotazione per il servizio citato al punto precedente è stato richiesto al personale preposto dell'operatore economico LMG BUILDING S.R.L., con sede in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), ditta con esperienza nel settore, di effettuare un sopralluogo;

CONSIDERATO che l'operatore economico contattato ha mostrato interesse all'esecuzione del servizio richiesto ed oggetto della presente determinazione attraverso la partecipazione al sopralluogo e successiva elaborazione del relativo preventivo;

VISTO il preventivo del 16/12/2025 che ammonta ad un totale di € 2.271,00 oltre ad IVA (22 %) richiesto all'operatore economico LMG BUILDING S.R.L., con sede in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), acclarato al protocollo n.0014862/2025 del 16/12/2025 per gli interventi oggetto della presente determinazione da effettuarsi c/o la sede della Comunità Montana di Valle Camonica”;

CONSIDERATO che il servizio richiesto risulta necessario al fine di permettere l'uso dei locali e degli spazi ove si snoda il corsello utilizzato per il posteggio delle auto di servizio di questo ente;

CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si svolgono nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II;

RITENUTO che ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere all'affidamento dei lavori a termini dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 ed in particolare le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

- nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità e di risultato di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- il servizio è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
- l'importo a base d'asta è inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA o altri mercati elettronici, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
- la forma del contratto è la lettera commerciale, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

ATTESO altresì che a decorrere dall'1 gennaio 2024 ha acquisito piena efficacia la disciplina della digitalizzazione dei contratti pubblici;

VALUTATO il preventivo del 16/12/2025 che ammonta ad un totale di € 2.271,00 oltre ad IVA (22 %) trasmesso dall'operatore economico LMG BUILDING S.R.L., con sede in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), relativo al servizio per analisi chimica di classificazione rifiuto, rimozione, caricamento e trasporto a discarica di materiale rinvenuto presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica;

RITENUTO pertanto di affidare alla ditta LMG BUILDING S.R.L., con sede in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), C.F. 06527450156 e P.IVA 00580210144, il servizio citato al punto precedente, per l'importo di € 2.271,00 + IVA nell'aliquota del 22%;

DATO ATTO che il Codice Identificativo di Gara (CIG) da comunicare al soggetto interessato è il seguente B9A6591921 e che:

- la ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- il mancato assolvimento di tali obblighi comporterà la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del comma 9 bis del citato art. 3;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

DI PRECISARE che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà a campione il possesso di tali requisiti, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento; ex art. 52 del d. lgs. 36/2023;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC protocollo INAIL_51204742 emesso in data 16/10/2025 con scadenza validità al 13/02/2026;

RILEVATO preliminarmente come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

PRECISATO ALTRESÌ CHE:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. 267/00 e s.m.i., in particolare l'art. 183 “Impegno di spesa”;

CONSIDERATO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento dei controlli interni;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse dell'Ente all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, all'operatore economico LMG BUILDING S.R.L., con sede in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), C.F. 06527450156 e P.IVA 00580210144, il servizio per analisi chimica di classificazione rifiuto, rimozione, caricamento e trasporto a discarica di materiale rinvenuto presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica, per l'importo di 2.271,00 + IVA nell'aliquota del 22% assommante ad € 2.770,62;
3. di stabilire che a tale affidamento è attribuito il seguente CIG: B9A6591921;
4. di impegnare la somma pari ad € 2.271,00 a cui si aggiungono € 499,62 per IVA al 22%, addivenendo ad un totale di € 2.770,62, come di seguito:

Missione	01	Programma	06	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	01 06 1 03
Creditore	LMG BUILDING S.R.L., con sede in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), C.F. 06527450156 e P.IVA 00580210144								
Oggetto/Causale	SERVIZIO PER ANALISI CHIMICA DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO, RIMOZIONE, CARICAMENTO E TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALE RINVENUTO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA - CIG: B9A6591921								
Importo	€ 1.587,86								

Missione	09	Programma	05	Titolo	1	Macroaggregato	03	UEB	09 05 1 03
Creditore	LMG BUILDING S.R.L., con sede in Via Panoramica n. 47 a Corteno Golgi (BS), C.F. 06527450156 e P.IVA 00580210144								
Oggetto/Causale	SERVIZIO PER ANALISI CHIMICA DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO, RIMOZIONE, CARICAMENTO E TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALE RINVENUTO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA - CIG: B9A6591921								
Importo	€ 1.182,76								

5. di imputare la spesa di € 2.770,62 così suddivisa:
 - € 1.587,86 al capitolo 1106/2 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.011;
 - € 1.182,76 al capitolo 1225/5 del bilancio in corso corrispondente al Piano dei conti finanziario U.1.03.02.09.011;
6. di dare valore contrattuale alle comunicazioni intercorse mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'articolo 18 comma 1 secondo periodo del D.Lgs 36/2023;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, saranno assolti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
8. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche è UF161M;
9. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000;

10. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Ragioneria dell’Ente per gli adempimenti di competenza, alla ditta e al D.E.C.;
11. di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro e non oltre 60 gg. dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello stato entro 120 gg.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Tecnico, Patrimonio e Lavori Pubblici
ALESSANDRO CASALINI / InfoCert S.p.A.



Comunità Montana di Valle Camonica

Allegato alla Determinazione N° 712 del 17/12/2025

OGGETTO :	DETERMINAZIONE A CONTRARRE EX ART. 192 DEL D.LGS 267/2000. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ANALISI CHIMICA DI CLASSIFICAZIONE RIFIUTO, RIMOZIONE, CARICAMENTO E TRASPORTO A DISCARICA DI MATERIALE RINVENUTO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA. CIG: B9A6591921.
------------------	--

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 147 bis, 1° comma, D.Lgs. n. 267/2000)
(art. 6 regolamento dei controlli interni)

**Si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria della determinazione
di cui all'oggetto: FAVOREVOLE**

Data Esecutività : 17/12/2025

Il Responsabile del Servizio
GIUSEPPE MAFFESSOLI / InfoCert
S.p.A.
